R.G. N. 289/22 RD n. 92/24

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

 Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f. - Avv. Enrico ANGELINI Segretario f.f. - Avv. Leonardo ARNAU Componente - Avv. Giampaolo BRIENZA Componente - Avv. Camillo CANCELLARIO Componente - Avv. Giampiero CASSI Componente - Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente - Avv. Antonino GALLETTI Componente - Avv. Francesco PIZZUTO Componente - Avv. Demetrio RIVELLINO Componente - Avv. Federica SANTINON Componente Avv. Carolina Rita SCARANO Componente - Avv. Lucia SECCHI TARUGI Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF [OMISSIS] con domicilio in [OMISSIS] - pec [OMISSIS] avverso la decisione del 9.11.2021 depositata il 14.12.2021 e notificata il 25.1.2022 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna ha disposto, nei suoi confronti, il richiamo verbale;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Bologna per rispondere del seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 12 e 33 comma 1 CDF per essere vento meno al dovere di diligenza nello svolgimento della professione di Avvocato ed in particolare per aver restituito i documenti di causa ricevuti dal cliente con grave ritardo, dopo oltre tre mesi dalla prima richiesta e solo dopo essere venuto a conoscenza dell'esposto da questi presentato. In Bologna in epoca anteriore e prossima all'11 ottobre 2016".

Il procedimento disciplinare ha tratto origine da un esposto inviato al COA di Bologna in data 27.9.2016 dal Sig. [AAA] il quale lamentava la violazione, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], dell'articolo 33 del CDF per omessa restituzione, dopo la cessazione dell'incarico, dei documenti che l'esponente (ex cliente) aveva consegnato al professionista ai fini del promovimento di un'azione legale per risarcimento danni da inadempimento contrattuale nei confronti dell'Avv. [BBB] del Foro di Roma.

L'esponente riferiva che, alla prima udienza della causa tenutasi il 27.5.2016 presso il Tribunale civile di Roma, il Giudice si riservava e, quindi, con ordinanza del 15-17.6.2016, dichiarava la propria incompetenza per valore condannando l'esponente Sig. [AAA] al pagamento delle spese di lite e fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di pace.

L'esponente riferiva, altresì, che, appreso l'esito del giudizio e venuto meno il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente, richiedeva all'Avv. [RICORRENTE] la restituzione della documentazione inerente alla causa con comunicazioni PEC datate 12 luglio 2016, 29 luglio 2016 e 5 settembre 2016 ma tali richieste non sortivano effetto avendo l'Avv. [RICORRENTE] risposto solo alla prima PEC con un messaggio dal seguente tenore letterale: "Scrivi l'indirizzo. Cordialmente. Avv. [RICORRENTE]".

L'esponente narrava, infine, che, nonostante avesse comunicato l'indirizzo con PEC dello stesso 12 luglio 2016, l'Avv. [RICORRENTE] non aveva restituito i documenti né aveva risposto ai successivi solleciti.

Il COA di Bologna comunicava l'esposto all'Avv. [RICORRENTE] in data 11.10.2016 e trasmetteva il fascicolo per competenza al CDD, invitando l'iscritto a depositare deduzioni difensive.

In data 12.10.2016 l'Avv. [RICORRENTE] depositava deduzioni difensive nelle quali affermava:

- che, a seguito della chiusura dello studio dell'Avv. [CCC] di Roma, gli era stato difficile reperire "la documentazione consegnata che peraltro non aveva alcuna attinenza con la causa da me patrocinata";
- che tutta la documentazione necessaria era stata depositata nel fascicolo di causa che egli stesso aveva ritirato presso la cancelleria e inviato all'esponente "*in dato odierna*" (la ricevuta di spedizione della raccomandata reca data 10.10.2016);
- che le lamentele dell'esponente erano conseguenza del fatto che lo stesso no naveva provveduto al pagamento di onorari per lo svolgimento dell'incarico e si era rivolto ad altro legale per la riassunzione;

- che sulla questione della competenza "è evidente l'errore in cui incorre sia il [AAA] che il giudice a cui non è stata rappresentata la questione per il verso corretto".

L'Avv. [RICORRENTE] chiedeva, quindi, l'archiviazione dell'esposto.

Con provvedimento del 10 settembre 2020 il CDD di Bologna deliberava l'approvazione del capo di incolpazione, così come *supra* integralmente trascritto e, con successivo provvedimento del 29 gennaio 2021, deliberava la citazione a giudizio dell'Avv. [RICORRENTE].

Pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale, fissata per il 9 novembre 2021, l'esponente Sig. [AAA] comunicava di avere ricevuto i documenti e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

Durante l'udienza dibattimentale, nella quale non compariva il teste/esponente Sig. [AAA] pur ritualmente citato, l'incolpato rendeva dichiarazioni spontanee con le quali affermava, tra l'altro, di essersi attivato per recuperare il fascicolo ma di avere impiegato "alcuni mesi" essendosi dovuto recare personalmente presso il Tribunale di Roma per il ritiro.

All'esito dell'udienza dibattimentale, il CDD di Bologna, ritenuta sussistente la contestata violazione deontologica ma giudicata la stessa lieve e scusabile, infliggeva all'iscritto il richiamo verbale.

A fondamento della suddetta decisione, il CDD poneva, in sintesi, le seguenti motivazioni:

- i fatti addebitati all'Avv. [RICORRENTE] sono provati dal contenuto dell'esposto e dalla corrispondenza ad esso allegata.
- il contenuto dell'esposto è stato confermato, oltre che dai documenti prodotti, anche dalle dichiarazioni confessorie rese dall'Avv. [RICORRENTE] sia nelle deduzioni difensive sia nelle dichiarazioni spontanee rese nell'udienza dibattimentale.
- la rinuncia all'esposto da parte del Sig. [AAA] non determina, per consolidata giurisprudenza, l'estinzione del procedimento disciplinare.
- la restituzione dei documenti è avvenuta solo a seguito di più richieste del cliente e dopo circa tre mesi dalla prima richiesta e, quindi, sussiste la violazione dell'art. 33 CDF il quale prevede l'obbligo per l'avvocato, ove richiesto, di restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico.

A fondamento, poi, della scelta di applicare il richiamo verbale, il CCD di Bologna poneva le seguenti ragioni:

- l'incolpato ha dovuto recarsi personalmente a Roma presso la cancelleria del tribunale per il ritiro del fascicolo.
- i documenti non sono stati solo messi a disposizione bensì spediti al domicilio dell'esponente.
- la restituzione è comunque avvenuta in tempi ragionevoli e l'esponente non ha riferito di avere subito danni in conseguenza della ritardata restituzione.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD di Bologna.

Occorre rilevare, per completezza, che nella nota di trasmissione degli atti da parte del CDD di Bologna del 31.8.2022 l'impugnazione si dichiara essere presentata dall'avv. Comberiati, che non ha sottoscritto però l'atto, mentre nel medesimo atto di impugnazione è indicato come difensore l'avv Antonio Piccolo, anche egli non sottoscrittore della impugnazione. La stessa tuttavia è ammissibile essendo presentata in proprio dall'incolpato.

La difesa del ricorrente chiede "l'annullamento della sanzione applicata".

Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce, in sostanza, l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato e adduce, a sostegno di tale assunto, le seguenti argomentazioni difensive:

- la valutazione circa la tardività della restituzione dei documenti effettuata dal CDD non è coerente con il dato fattuale e, in particolare, con la circostanza per cui, tra il 12 luglio 2016 (data della richiesta dell'esponente) e il 10 ottobre 2016 (data di invio dei documenti), vi è un lasso di tempo di tre mesi che è solo apparente se si tiene conto:
- 1) della distanza che esisteva tra il domicilio del professionista (Bologna) e il luogo (Roma) in cui erano depositati gli atti.
- 2) del periodo feriale del mese di agosto.
- 3) della necessità di ottenere la disponibilità della cancelleria a reperire il fascicolo.
- la solerzia cui deve attenersi il professionista deve essere riferita a suddetti tre parametri specie se, come nel caso in esame, dalla mancata consegna secondo i tempi desiderati non poteva conseguire alcun danno per l'esponente poiché non vi era un interesse che reclamasse immediata tutela.
- i documenti *de quibus* erano a corredo del fascicolo di parte che si trovava presso l'Ufficio Giudiziario adito sito in Roma (luogo di residenza dell'esponente), fascicolo al quale l'esponente medesimo aveva, quindi, diretto e legittimo accesso.
- il fatto che l'esponente abbia poi rinunciato all'esposto dimostra la speciosità dello stesso quale atto di malanimo nei confronti di un professionista che ha fatto il proprio dovere e che, nonostante il disagio, per ottemperare ad un proprio obbligo di carattere deontologico si è sottoposto ad un gravoso viaggio con relative spese per provvedere al ritiro del fascicolo di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Per costante giurisprudenza, sussiste la violazione dell'art. 42 c.d.f. (oggi art. 33 c.d.f.), secondo il quale l'avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la

documentazione soltanto a seguito della formale diffida e, con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta

Peraltro, nell'ambito del procedimento disciplinare, la rinuncia all'esposto da parte del segnalante non ha rilievo come da consolidata giurisprudenza: cfr Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 127 del 16 giugno 2023 secondo cui "L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

Il richiamo di detto precedenti priva di fondamento le asserzioni difensive del ricorrente ai fini dell'annullamento della sanzione, mentre la lievità della "sanzione" comminata dimostra che l'organo disciplinare abbia debitamente considerato le circostanze per così attenuanti allegate tanto in sede di prime cure che con il ricorso, il quale deve essere conseguentemente rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO f.f. f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Avv. Giovanna Ollà